

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 4 maggio 2004

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Il decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998¹ che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile è modificato come segue:

Art. 2 cpv. 4

Le disposizioni del CNM, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera² e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza³ valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nella cifra 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CNM sono competenti le Commissioni Paritetiche del CNM.

II

È conferita obbligatorietà generale alle seguenti disposizioni, stampate in **grassetto**, della convenzione addizionale 2004 al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile¹

¹ FF **1998** 4469–4471

² RS **823.20**

³ ODist, RS **823.201**

Appendice 12 al contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera

Convenzione addizionale al CNM per i lavori in sotterraneo («Convenzione per i lavori in sotterraneo») dal 15 maggio 2003

In base all'articolo 4 CNM, all'articolo 32 capoverso 1 CNM e all'articolo 58 CNM, le parti contraenti il CNM sottoscrivono la seguente convenzione addizionale con validità estesa a tutti i lavori in sotterraneo:

Capitolo 1: Generalità

Art. 1 Posizione rispetto al CNM

¹ La presente convenzione addizionale è da intendersi come un contratto collettivo di lavoro che completa il CNM e costituisce parte integrante dello stesso.

² **Per quanto qui non regolamentato trova applicazione il CNM**, per quanto non regolamentato in quest'ultimo si applica il codice delle obbligazioni.

³ **In caso di divergenze fra la presente convenzione addizionale e il CNM ha la precedenza questa convenzione addizionale.**

Art. 2 Campo di applicazione

La presente convenzione addizionale vale per tutte le imprese e tutti i cantieri che eseguono lavori in sotterraneo⁴ nel campo di applicazione del CNM. Le parti contraenti il CNM possono estendere questa convenzione addizionale ad altri cantieri del settore dei lavori in sotterraneo (in particolare a costruzioni annesse).

Art. 3 Dichiarazione di obbligatorietà generale

Le parti contraenti si adoperano affinché la presente convenzione addizionale sia dichiarata di obbligatorietà generale dal Consiglio federale, nella sua totalità o nelle parti principali, nel più breve termine possibile.

Art. 4 Osservanza delle disposizioni

Le parti contraenti la convenzione intendono far sì che le disposizioni del CNM e di questa convenzione addizionale vengano sottoscritte e osservate anche dalle imprese operanti nel settore dei lavori in sotterraneo che non sono affiliate alla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori o che sono straniere, così come dalle imprese subappaltatrici e dalle imprese di lavoro temporaneo partecipanti a questo tipo di costruzioni.

⁴ **La definizione del termine «lavori in sotterraneo» è contenuta nell'art. 58 cpv. 2 CNM.**

Capitolo 2

Applicazione, esecuzione, controllo e Commissione professionale paritetica per i lavori in sotterraneo

Art. 5 Principio

L'applicazione, l'esecuzione e il controllo di questa convenzione addizionale competono alle parti contraenti, rispettivamente alla Commissione professionale paritetica per i lavori in sotterraneo (CP-LS).

Art. 6 Nomina della Commissione professionale paritetica (CP-LS) e definizione dei suoi compiti

¹ Le parti contraenti nominano ai fini dell'applicazione, dell'esecuzione e del controllo di questa convenzione addizionale una propria Commissione professionale paritetica (CP-LS), costituita al massimo da cinque rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori contraenti la presente convenzione addizionale.

² La Commissione professionale paritetica (CP-LS) è autorizzata, in virtù dell'articolo 357b capoverso 1 lettera c CO, a procedere all'esecuzione di pene convenzionali nei confronti di datori di lavoro e di lavoratori. La Commissione professionale paritetica (CP-LS) può delegare l'attività di controllo vera e propria alle commissioni professionali paritetiche locali del settore dell'edilizia principale.

³ I compiti della Commissione professionale paritetica (CP-LS) sono definiti giusta gli articolo 75 e segg. CNM e in conformità alla convenzione addizionale sulla partecipazione nell'edilizia principale (appendice 5 CNM) e alla convenzione addizionale concernente gli alloggi dei lavoratori, l'igiene e l'ordine sui cantieri (appendice 6 CNM).

Art. 7 Collegio arbitrale

Qualora non si giungesse a un accordo in seno alla Commissione professionale paritetica (CP-LS), la vertenza può essere sottoposta secondo le disposizioni del CNM al Collegio arbitrale nazionale (art. 14 e segg. CNM). La decisione arbitrale è inappellabile.

Art. 8 Orario di lavoro

¹ Gli orari di lavoro massimi annuali vengono stabiliti in conformità all' articolo 24 CNM; l'orario di lavoro massimo settimanale viene stabilito in conformità agli articolo 25 e segg. CNM, in particolare all' articolo 32 CNM e alle norme della legge sul lavoro, fatto salvo l' articolo 9 di questa convenzione addizionale (piani delle sciolte).

² I calendari di lavoro per i singoli cantieri vengono fissati dalle imprese e devono essere notificati con sufficiente anticipo alla Commissione professionale paritetica (CP-LS) prima dell'inizio del lavoro e rinnovati di anno in anno. In

mancanza di un calendario di lavoro, la Commissione professionale paritetica (CP-LS) provvede a fissare per il cantiere interessato un calendario di lavoro in base all'articolo 9 di questa convenzione.

³ L'orario di lavoro per i lavori in sotterraneo comprende le ore prestate sul luogo di lavoro e un'eventuale pausa sul posto, quando non è possibile o non è previsto il ritorno al portale a metà della sciolta.

Art. 9 Lavoro a sciolte

¹ Se per motivi tecnici o economici non è possibile una diversa regolamentazione, è consentito adottare il lavoro a sciolte. Devono essere rispettate le disposizioni del CNM e/o della legge sul lavoro⁵.

² Per fissare i piani delle sciolte dei singoli cantieri servono da modello quelli riportati a titolo di esempio nell'allegato della presente convenzione addizionale. I piani delle sciolte fissati dalle imprese vanno notificati alla Commissione professionale paritetica (CP-LS); quest'ultima può opporsi con motivazione a piani inadeguati e respingerli.

Art. 10 Tempo di tragitto

¹ Per tempo di tragitto si intende il tempo necessario al lavoratore per recarsi dal portale del tunnel al luogo di lavoro. Questo tempo, eventualmente insieme al tempo di viaggio ai sensi dell'articolo 54 CNM, è soggetto a retribuzione con il salario di base.

² Il totale delle ore annuali può essere aumentato del tempo di tragitto, al massimo però fino a 2300 ore all'anno (somma del tempo di tragitto e del tempo di lavoro).

Art. 11 Posto di raccolta

Quale posto di raccolta giusta l'articolo 54 CNM (tempo di viaggio) va considerato di regola il campo base o il centro alloggi del cantiere. Se il tempo di viaggio fino al portale del tunnel supera i 30 minuti al giorno, deve essere indennizzato analogamente a quanto previsto dall'articolo 54 CNM.

Art. 12 Vitto e trasferimento

¹ In deroga all'articolo 60 CNM, ogni lavoratore ha diritto ad un'indennità di 13 franchi al giorno per il pranzo.

² Vengono inoltre rimborsate le spese nei seguenti casi:

^{2.1} Se il lavoratore, dal posto di lavoro, torna ogni giorno al proprio domicilio o alla sede operativa del datore di lavoro, viene indennizzato in conformità all'articolo 54 CNM.

⁵ Art. 23 e segg. della legge sul lavoro e relative disposizioni esecutive (ordinanze I e II concernenti la legge sul lavoro).

2.2 Se il lavoratore, dal posto di lavoro, non torna ogni giorno al proprio domicilio o alla sede dell'impresa del datore di lavoro:

- a. Vitto e alloggio (trasferimento completo) tenendo conto dell'indennità per il pranzo di cui al capoverso 1 del presente articolo. In caso d'interruzione del lavoro pari o inferiore a 48 ore, il lavoratore ha diritto all'indennità per il trasferimento completo. Se l'interruzione del lavoro è superiore a 48 ore, il lavoratore non ha diritto all'indennità per il trasferimento completo. In questo caso le spese per l'alloggio non devono essere sostenute dal lavoratore.
- b. Diritto all'indennità per il tempo di viaggio
 - Se il lavoratore torna al proprio domicilio una volta alla settimana, ha diritto a un'indennità di 75 franchi per ogni viaggio di andata e ritorno (pari alla compensazione forfetaria in denaro di 3 ore in media).
 - In caso di lavoro a sciolte con esercizio continuo, il lavoratore ha diritto a un'indennità di 100 franchi per ogni viaggio di andata e ritorno (pari alla compensazione forfetaria in denaro di 4 ore in media). Questa indennità viene corrisposta anche se il lavoratore non torna al proprio domicilio.
- c. Diritto all'indennità per le spese di viaggio: in caso di interruzioni superiori a 48 ore vengono rimborsate le spese effettive del viaggio in treno in seconda classe o altre spese di trasporto necessarie per tornare al luogo di domicilio, o al massimo fino alla frontiera. Il diritto a questa indennità si estingue se viene organizzato un trasporto collettivo o se il lavoratore non torna al proprio domicilio.

Art. 13 Supplementi, indennità in generale

I lavoratori impiegati per il lavoro a sciolte (anche quello con esercizio continuo) hanno diritto ai supplementi e alle indennità previsti dall'articolo 56 CNM (lavoro festivo), dall'articolo 58 CNM (lavori sotterranei) e dall'articolo 59 CNM (indennità per lavoro notturno a sciolte).

Art. 14 Supplementi per lavori in sotterraneo

I supplementi per lavori in sotterraneo giusta l'articolo 58 capoverso 3 CNM sono i seguenti:

a. *Classe 1*

4 franchi 50 centesimi all'ora per le seguenti categorie di lavoro: abbattimento, scavo, lavori di sicurezza compresa la posa di avanzamenti speciali (conci), isolamenti, opere di prosciugamento e iniezioni (ad eccezione dei casi previsti nella classe 2), opere in calcestruzzo per il rivestimento esterno ed interno e per costruzioni ad esso collegate.

b. Classe 2

2 franchi 70 centesimi all'ora per i lavori di finitura, quando non è necessario un rivestimento o l'opera è già rivestita nella zona di lavoro. Per lavori di finitura si intendono in particolare: strato di fondazione, delimitazioni, pavimentazioni, posa di elementi prefabbricati e finiti, come pure i lavori di finitura interna delle caverne indipendenti dal rivestimento nonché (nelle gallerie stradali) le iniezioni effettuate dopo la realizzazione del rivestimento interno e le canalizzazioni eseguite contemporaneamente agli strati di fondazione.

Art. 15 Supplementi per il lavoro a sciolte con esercizio continuo

¹ Il supplemento per il lavoro a sciolte con esercizio continuo è di 1 franco all'ora.

² Vi è lavoro a sciolte con esercizio continuo ai sensi della presente disposizione quando su un cantiere si lavora sette giorni alla settimana, quindi anche la domenica, secondo un piano delle sciolte autorizzato dal seco.

Art. 16 Supplemento per lavoro notturno a sciolte

Il supplemento per il lavoro notturno a sciolte è disciplinato dall'articolo 59 CNM e ammonta a 2 franchi all'ora.

Art. 17 Supplemento di tempo per lavoro notturno

¹ (...) il supplemento di tempo per il lavoro notturno è disciplinato dall'articolo 17b della legge sul lavoro.

² Il supplemento di tempo per il lavoro notturno deve essere applicato per i piani delle sciolte o nelle singole imprese nell'ambito del totale determinante delle ore annuali ai sensi del CNM.

Art. 18 Salari base

Per tutti i cantieri sotterranei assoggettati a questa convenzione addizionale valgono quale minimo i salari base (salari mensili e paghe orarie) della zona rossa ai sensi dell'articolo 41 CNM 2005:

Zona	Classi salariali				
	V	Q	A	B	C
ROSSO	5705/31.75	5050/28.05	4835/27.00	4565/25.25	4040/22.45

Art. 19 Classi salariali per i lavori in sotterraneo

¹ Per i lavori in sotterraneo si applicano in linea di principio le definizioni delle classi salariali ai sensi dell'articolo 42 e segg. CNM.

2 Per le classi A e Q valgono tuttavia le seguenti definizioni:

- **Classe A:** minatori, dipendenti specializzati in lavori puntuali (finora *guniteur*, macchinisti di Jumbo, macchinisti in generale) e personale di officina (aiuti meccanici, aiuti elettricisti ecc.) senza certificato professionale, ma riconosciuti come tali dal datore di lavoro.
- **Classe Q:** costruttori di gallerie (finora *guniteur*, macchinisti di fresatrici, macchinisti di Jumbo) e personale di officina con conoscenze professionali (ad esempio fabbri, meccanici, elettricisti, macchinisti, autisti) in possesso di un certificato professionale o riconosciuti come tali dal datore di lavoro. Hanno inoltre diritto ad un salario della classe Q i lavoratori con attestato federale di capacità per un mestiere riconosciuto nel settore edile o con un certificato estero analogo.

Art. 20 Alloggi sui cantieri

1 In generale per gli alloggi su cantieri con lavori in sotterraneo trova applicazione l'appendice 6 del CNM.

2 A titolo complementare si applicano le seguenti disposizioni:

- in caso di alloggi temporanei su cantieri per i quali le offerte sono state inoltrate dopo l'entrata in vigore, i lavoratori hanno diritto a una stanza singola la cui superficie deve corrispondere a quella indicata nell'appendice 6 CNM;
- in caso di cantieri già esistenti, devono essere messe a disposizione stanze singole nel più breve termine possibile se il cantiere, il 1° gennaio 2004, continua per almeno altri tre anni.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 21 Durata del contratto

1 La presente convenzione entra in vigore il 1° giugno 2003 e resta valida fino alla scadenza del CNM 2005.

2 Le parti contraenti il CNM possono concordare, durante il periodo di validità della presente convenzione addizionale, eventuali modifiche o adeguamenti della stessa.

3 Questa convenzione addizionale può essere disdetta di volta in volta per fine anno, con un preavviso di tre mesi, da un lato dalla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori e/o d'altro lato dall'insieme delle associazioni dei lavoratori firmatarie.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2004 e ha effetto sino al 30 settembre 2005.

4 maggio 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz